

# Statuto Associazione A.M.A. -Amarcord

## TITOLO I

### **Art. 1: Denominazione e sede.**

Associazione A.M.A. (Auto-Mutuo-Aiuto) - AMARCORD con sede in San Pietro in Casale, Provincia di Bologna, in Piazza Calori, 7 è costituita quale associazione di volontariato senza scopo di lucro e persegue, in modo apartitico, esclusivamente finalità di solidarietà sociale tra soggetti affetti da disturbi cognitivi ed i loro familiari e pertanto opera ispirandosi ai principi del libero associazionismo, della solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria.

Essa svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna e Nazionale.

### **Art. 2: Statuto e Regolamento.**

L'Associazione A.M.A. - AMARCORD è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Regolamento interno che successivamente sarà proposto dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'assemblea degli aderenti, disciplinerà, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

### **Art. 3: Finalità dell'Associazione.**

L'Associazione A.M.A. - AMARCORD svolge la propria attività al fine di raggiungere i seguenti scopi:

- a favorire la socializzazione e la partecipazione tra le persone affette da disturbi cognitivi ed i loro familiari alle problematiche afferenti a tale stato di malattia;
- b favorire la condivisione ed il sostegno reciproco dei familiari per promuovere il diritto al mantenimento della dignità e qualità di vita dei soggetti affetti da disturbi cognitivi; mediante, ad esempio, l'adesione a gruppi di auto mutuo aiuto promuovendo la partecipazione dei soci agli obiettivi della mutualità ed ai principi della libera e spontanea adesione;
- c promuovere e diffondere esperienze di tipo sociale di sostegno e di stimolazione rivolte alle persone affette da demenza;
- d promuovere e diffondere conoscenze inerenti le problematiche del deterioramento

- cognitivo anche attraverso la realizzazione di idonee forme di preparazione dei familiari delle persone affette da disturbi cognitivi e di coloro che operano nel campo sociale;
- e la gestione di attività socio - assistenziali- ricreative per il raggiungimento delle finalità di cui sopra;
  - f raccogliere, produrre e diffondere le documentazioni riguardanti le tematiche della demenza e l'emarginazione che tale malattia comporta, comprese le attività ad esse collegate, che affrontino e facciano conoscere i problemi affinché le persone affette da questa patologia siano considerate e viste come cittadini cioè soggetti di diritto;
  - g ricercare e preparare attraverso corsi specifici, persone che possano e vogliano esercitare la funzione di tutori e curatori come disposto dal C.C. nonché di amministratore di sostegno come previsto dalla Legge n. 6/2004;
  - h l'attivazione e gestione delle attività di cui alle lettere a, b, c, d, e, f precedenti, potrà avvenire anche attraverso convenzione con privati, organismi economici ed enti pubblici.

L'Associazione non ha scopo di lucro e destina tutte le sue risorse al perseguimento delle finalità istituzionali e direttamente connesse.

E' possibile la creazione di Sedi Operative in altri Comuni del territorio Regionale e Nazionale con propri organismi statutari e proprie risorse. Le nuove Sedi Operative dovranno adottare il presente Statuto ed i Regolamenti votati dalla sede centrale. I Presidenti delle Sedi Operative partecipano di diritto al Comitato Direttivo della sede dell' Associazione A.M.A. - Amarcord.

## **TITOLO II - Aderenti.**

### **Art. 4: Ammissione.**

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono e dimostrano interesse verso le attività e le finalità dell'organizzazione impegnandosi a realizzarle.

Sono aderenti all'Associazione:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, hanno presentato domanda di ammissione, esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari coloro che hanno prestato un contributo alla crescita

dell'Associazione, in termini ritenuti particolarmente rilevanti da parte del Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, al Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

#### **Art. 5: Diritti.**

L'adesione all'Associazione comporta, ai soci fondatori e ordinari, i seguenti diritti:

1) diritto di voto per :

- l'approvazione e la modifica dello Statuto nonché per le altre attribuzioni assembleari;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;

2) diritto di essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'Associazione;

3) diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione, secondo i modi e i limiti previsti nel Regolamento interno.

#### **Art. 6: Doveri.**

I soci devono rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento dell'Associazione.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

I soci devono pagare la quota associativa nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7: Esclusione.**

La qualità di socio viene meno per:

- causa morte;
- recesso;
- morosità nel pagamento delle quote;
- esclusione.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una comunicazione scritta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato, ma non danno diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota versata per l'anno di uscita.

L'esclusione, in seguito a comportamenti da parte del socio in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione, è decisa dal Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione. La delibera consigliare di esclusione è emanata previo invio della comunicazione scritta, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo, con indicazione della possibilità di giustificazioni, scritte od orali, da parte dell'interessato.

### **TITOLO III - Organi**

#### **Art. 8: Organi dell'Associazione.**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite come pure tutte le prestazioni fornite dagli aderenti e saranno rimborsate le sole spese.

#### **Art. 9: Assemblea.**

*Composizione:*

l'Assemblea è presieduta dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo) ed è composta da tutti gli aderenti l'Associazione;

l'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

*Convocazione:*

l'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro i termini previsti dalla legge;

l'Assemblea viene convocata dal Presidente;

l'Assemblea può essere convocata, su richiesta motivata, da almeno 1/10 degli associati;

la convocazione deve essere effettuata utilizzando idonee forme di pubblicità,

assicurando che tutti gli aderenti siano a conoscenza dell'adunanza almeno sette (7) giorni prima;

la convocazione deve contenere, oltre alla data, ora e luogo, anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata entro trenta (30) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

#### *Competenze dell'Assemblea:*

i compiti e le competenze dell'Assemblea sono i seguenti:

- provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo ogni tre anni;
- stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- approvare i regolamenti interni per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio (consuntivo e preventivo);
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;

#### *Validità dell'Assemblea:*

l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi solo ad altri aderenti.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe;

in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o per delega;

per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è valida solo se sono presenti i 2/3 dei soci.

#### *Validità delle deliberazioni:*

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;

le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

non è ammesso il voto per corrispondenza;

la deliberazione di modifica dello statuto dell'Associazione è valida se ottiene il voto favorevole dei 2/3 dei componenti l'Assemblea;

per quanto riguarda lo scioglimento, la deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 dei componenti l'Assemblea;

le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente consultabile da tutti gli aderenti.

#### **Art. 10: Consiglio Direttivo.**

### *Composizione:*

il Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea tra i propri componenti è composto da un numero minimo di cinque (5) ad un numero massimo di nove (9). I consiglieri durano in carica per tre anni e possono essere rieletti per una o più volte.

Partecipano di diritto alle sedute i Presidenti delle Sedi Operative con potere consultivo.

### *Funzioni del Consiglio Direttivo:*

al Consiglio sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea, in particolare il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- la nomina al suo interno di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere;
- la delibera sulle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'Associazione;
- la predisposizione annuale del bilancio consuntivo e preventivo;
- la determinazione dell'importo della quota sociale annuale.
- la nomina dei soci onorari;
- l'accettazione di donazioni e lasciti

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

### *Validità:*

il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri;

il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno 5 giorni prima della data di convocazione;

le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti;

le deliberazioni del consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio fa luogo alla sua sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti, se disponibile. Il consigliere sostituito dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso periodo degli altri consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

#### **Art. 11: Presidente.**

il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per una o più volte;  
il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età, a maggioranza assoluta dei voti.  
il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare il rispetto dello Statuto e del Regolamento;
- presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

#### **Art. 12: Tesoriere.**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa e tiene idonea contabilità dell'Associazione, effettuando le relative verifiche e controlli. Predisponde, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e preventivo.

### **TITOLO IV - Risorse**

#### **Art. 13: Patrimonio.**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo: elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi e simili, da parte di persone fisiche, Enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione ed è indivisibile.

#### **Art. 14: Quote annuali.**

L'importo delle quote d'iscrizione annuali è stabilito dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per

successione a titolo universale, né per atto tra vivi né causa di morte.

#### **Art. 15: Donazioni e lasciti.**

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

#### **Art. 16: Entrate.**

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

### **TITOLO V - Bilancio.**

#### **Art. 17: Bilancio.**

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31/12 di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Entro il 31/03 di ogni anno il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

#### **Art. 18: Divieto distribuzione.**

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **TITOLO VI - Disposizioni finali.**

### **Art. 19: Scioglimento.**

Cause di scioglimento dell'Associazione sono:

- continuata inattività dell'Assemblea;
- continuata inattività del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

### **Art. 20: Rinvio alle Leggi.**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed ai Regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.